



**MERCATO ORTOFRUTTICOLO  
FONDI**

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ  
DEGLI AGENTI  
DI AFFARI IN MEDIAZIONE  
DETTI "MEDIATORI"**

*(Così rettificato ed integrato con  
Delliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 Novembre 1996)*

- art. 1 -

Sono ammessi ad operare nel Mercato Ortofrutticolo di Fondi, con funzione di MEDIATORI, esclusivamente i soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione di Mercato, su richiesta dell'interessato, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Certificato di residenza;
- Estratto del Casellario Giudiziario;

- art. 2 -

I MEDIATORI autorizzati dovranno depositare presso la Direzione di Mercato l'elenco delle ditte rappresentate anche occasionalmente, con allegati i relativi mandati di rappresentanza, o incarichi professionali, debitamente controfirmati per accettazione.

I MEDIATORI sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione del Mercato ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza delle ditte in questione, unitamente alle motivazioni del cessato rapporto e ad una relazione dettagliata delle esposizioni debitorie della ditta.

Nessun MEDIATORE potrà assumere rappresentanza o incarico da parte di una ditta acquirente, che abbia cessato i rapporti con un altro MEDIATORE, se prima questa non abbia provveduto a saldare ogni pendenza, nei confronti degli operatori alle vendite, assunta durante il precedente rapporto.

I MEDIATORI sono altresì obbligati a comunicare alla Direzione di Mercato l'inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico, compresi gli estremi della nuova ditta, con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'inizio degli acquisti nel Mercato.

- art. 3 -

La Direzione del Mercato, unitamente al rilascio dell'autorizzazione, consegnerà ad ogni Mediatore apposito tesserino con foto di riconoscimento, estremi anagrafici e periodo di validità dell'autorizzazione stessa, da portare ben visibile sulla persona.

L'autorizzazione ed il relativo tesserino di riconoscimento avranno validità annuale. Sessanta giorni prima della scadenza l'interessato, con le modalità previste dal precedente art. 1, dovrà provvedere a richiederne il rinnovo alla Direzione del Mercato.

La Direzione del Mercato avrà cura di dare la massima pubblicità, soprattutto presso gli operatori alle vendite ed agli acquisiti, sui MEDIATORI autorizzati ad operare nel M.O.F.

La contrattazione delle merci è consentita esclusivamente ai titolari delle ditte acquirenti o ai MEDIATORI autorizzati risultanti dagli elenchi pubblicizzati dalla Direzione del Mercato, ai sensi del precedente comma; Essi al momento del ritiro della merce, sono tenuti a sottoscrivere le relative fatture o altro documento comprovante il ritiro della merce acquistata.

Gli operatori alle vendite sono tenuti ad apporre gli estremi del MEDIATORE e del relativo mandato, o contratto di incarico, sulle bolle o fatture di vendita intestate alla ditta rappresentata.

- art. 4 -

Il compenso per l'attività di MEDIATORE corrisposto dagli operatori alle vendite e agli acquisti non potrà, comunque, essere inferiore a 0,25% nè superiore a 1% dell'importo imponibile della merce acquistata dalla ditta rappresentata.

- art. 5 -

I MEDIATORI sono tenuti a fornire, a richiesta, ogni informazione utile sulle ditte rappresentate.

Essi si impegnano deontologicamente a far sì che le ditte rappresentate non dilazionino i loro pagamenti oltre i ragionevoli tempi consentiti e riconosciuti dalle normali transazioni commerciali, tenuto conto della solidità della ditta, dell'ammontare del credito vantato dal singolo operatore alle vendite e, soprattutto, dell'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della ditta rappresentata nei confronti dell'insieme degli operatori alle vendite.

- art. 6 -

In caso di accertata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la Direzione del Mercato potrà deferire i responsabili alla Commissione di Disciplina perché venga adottato nei loro confronti il provvedimento di inibizione temporanea, o definitiva, dall'attività nel Mercato, dandone opportuna informativa a tutti gli operatori; la Direzione provvederà, altresì, a richiedere alla Camera di Commercio il provvedimento di sospensione, o di definitiva radiazione, dal relativo Albo Professionale.

I MEDIATORI, quali soggetti operanti nel Mercato, sono tenuti all'osservanza del Regolamento di Mercato, al pari delle norme del presente Regolamento.

In caso di violazione, nei confronti dei MEDIATORI verranno adottati gli stessi provvedimenti disciplinari previsti per gli altri operatori di Mercato.

- art. 7 -

La definizione di eventuali controversie tra MEDIATORI ed altri operatori sarà demandata al Direttore di Mercato che, ascoltate le parti, svolgerà le funzioni di amichevole compositore.

- art. 8 -

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme nazionali, nonché quelle contenute nel regolamento di Mercato.

- art. 9 -

(NORMA TRANSITORIA)

In considerazione delle particolari caratteristiche del Mercato di Fondi e delle peculiarità tipiche dell'attività di MEDIATORE nel contesto operativo del Mercato stesso, che sono sostanzialmente diverse da ogni altra realtà simile, il compenso spettante ai MEDIATORI da parte degli operatori alle vendite o agli acquisti é, provvisoriamente, lasciato alla libera contrattazione delle parti, svincolato da tariffe predeterminate ancorché riferite ad usi e consuetudini.

- art. 10 -

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua emanazione da parte dell' Amministrazione del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.